



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2005

Testo in vigore dal 1° gennaio 2008

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione della tariffa
- Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore
- Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi
- Art. 5 - Termini per l'applicazione della tariffa
- Art. 6 - Determinazione della tariffa
- Art. 7 - Articolazione della tariffa
- Art. 8 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche
- Art. 10 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche
- Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti
- Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 15 - Esenzioni
- Art. 16 - Riduzioni di tariffa
- Art. 17 - Determinazione dei criteri per concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze domestiche
- Art. 18 - Determinazione dei criteri per concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze non domestiche
- Art. 19 - Misura massima di applicazione delle riduzioni
- Art. 20 - Agevolazioni
- Art. 21 - Adempimenti a carico degli utenti
- Art. 22 - Riscossione della tariffa
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 - Attivita' di controllo, accertamento e recupero – poteri del gestore
- Art. 25 - Penali
- Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 27 - Norme di rinvio
- Art. 28 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158.
2. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani, stabilisce le condizioni, modalità ed obblighi connessi alla applicazione e riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è applicata dal 1.1.2005; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del Dlgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è estesa a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 600 metri, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera mentre quella variabile nella misura ridotta di cui al successivo art. 19, comma 1, lettera a), fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli

appositi punti di raccolta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio determini una situazione di incombente pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, l'utente ha facoltà di provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto della legge, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 4 – Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti pertinenza o accessorio dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 14.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.
7. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento per periodi pari od inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.
8. La conduzione, l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche a uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono, fermo restando:
 - a) che l'occupazione di locali per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica;

- b) che l'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 5 – Termini per l'applicazione della tariffa¹

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 21. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 21, la tariffa non è dovuta per i bimestri successivi se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.²
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, esclusi i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni di cui al successivo art. 19 e delle agevolazioni di cui al successivo art. 20, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 21. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia variazione.

Art. 6 – Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n.158.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilita da apposita norma di legge.

¹ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 168 del 28/12/2005, in vigore dal 01/01/2006.

² Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

Art. 7 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”.
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all’art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.

Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell’applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell’attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell’atto di autorizzazione o di inizio attività. Il gestore del servizio non è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche la Giunta Municipale può individuare nelle categorie previste dal DPR n. 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti. Con tale provvedimento vengono altresì individuati i coefficienti KC e KD.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono assoggettate ad un’unica categoria tariffaria in base all’attività economica svolta dal soggetto. Potrà essere applicata la categoria corrispondente all’effettivo utilizzo qualora per l’esercizio dell’attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e abbiano diversi accessi rispetto al complesso principale.³

Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
2. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 10 – Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche.

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:

³ Comma sostituito con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

- a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
2. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 3. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte, sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 2), la superficie, relativa alla determinazione della parte variabile della tariffa, è ridotta nella misura percentuale di seguito indicata ⁴:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Autocarrozzerie	70
Autofficine per riparazione veicoli	70
Elettrauto	70
Gommisti	50
Officine metalmeccaniche	50
Studi dentistici ed odontotecnici	30
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30

4. Gli utenti per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 2) e 3) sulla parte variabile della tariffa, devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando entro il 30 settembre di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso. Per coloro che avevano presentato richiesta di esenzione in regime di Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani l'esclusione della parte variabile della tariffa verrà calcolata in automatico salvo presentazione entro il 30 settembre di ogni anno della documentazione di cui sopra.
5. Per le attività economiche e/o professionali, ivi compresi gli affittacamere non professionali, svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme dell'art. 10.⁵

Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei famiglia conviventi il numero

⁴ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 21 del 16/03/2006, in vigore dal 01/01/2006 e con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

⁵ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 168 del 28/12/2005, in vigore dal 01/01/2006.

degli occupanti è quello complessivo.

- b) Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze di cui all'art. 4, comma 7, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
- numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110
- 2) Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui all'art. 21, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta. Nel caso di utenza con unico occupante la richiesta anzidetta equivarrà a temporanea cessazione dell'utenza medesima.
- 3) Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
- 4) Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto

previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.

Art. 14 – Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare su apposito bollettino di pagamento predisposto dal soggetto gestore.
4. Gli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed al relativo incasso.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale recupero della tariffa e per l'applicazione delle penalità, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15 – Esenzioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
 - c) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere, forni industriali;⁶
 - d) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. I locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc. sono soggetti a tariffa;
 - e) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi;
 - f) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;

2. Sono altresì esenti dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico ammesso e riconosciuto dallo Stato italiano. Sono invece soggetti a tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto;
 - b) I locali o le aree destinati ad uffici e servizi comunali o per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse a locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo;
 - d) le aree scoperte delle stazioni di rifornimento carburanti nella misura dell' 80% della superficie scoperta;
 - e) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
 - f) le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non

⁶ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

domestiche, quest'ultime nella misura del 50%;

- g) le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 4;
 - h) le serre a terra;
 - i) le aree scoperte adibite a verde;
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 4. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte ove ciò sia previsto da leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 16 – Riduzioni di tariffa

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:⁷

- a) utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 600 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti 60%
- b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 30%
- c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che non risieda nel Comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 30%
- d) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti 30%
- e) per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione 100%
- f) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 30%

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente

⁷ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dal bimestre successivo alla presentazione della domanda.

Art. 17 – Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze domestiche⁸

1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa. L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso la stazione ecologica, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata per un periodo di tre anni con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine dovrà essere presentata all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale una nuova domanda. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche

a) conferimenti presso le stazioni ecologiche – riduzioni

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche sono stabilite le seguenti modalità e criteri di concessione delle riduzioni.

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare la stazione ecologica come luogo ove conferire quei rifiuti che per quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali;

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre tipologie ciascuna con un proprio limite di punteggio:

⁸ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

Tipologia	Limite di punteggio	Classi di rifiuti
A – Riciclabili	100 - 200	Abiti dismessi Carta e cartone Ferro Inerti Plastica Scarti di cucina Scarti verdi Vetro
B – Pericolosi	60 – 120	R.U.P. Olio esausto per motori Olio vegetale
C – Ingombranti	100 - 200	Ingombranti grigi Ingombranti legnosi

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di classe di rifiuto e dalla rispettiva tipologia di appartenenza: per ogni chilogrammo di classe di rifiuto sarà attribuito un punteggio che ha un limite in relazione alla tipologia. Superato tale limite tutte le successive pesate di classi di rifiuti appartenenti a quella tipologia subiranno una riduzione del 50%.

Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. La riduzione dovrà essere richiesta per iscritto al soggetto gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà essere corredata dalla certificazione, rilasciata dalla stazione ecologica, comprovante il diritto a usufruire della riduzione medesima perché raggiunto il punteggio all'uopo previsto. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R., ossia:

Numero componenti del nucleo familiare	Kb – Coefficiente proporzionale di produttività per componenti del nucleo familiare
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6 o più	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati dell'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'Ufficio Tariffa al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

Qualora al termine dell'anno l'utente non abbia raggiunto il punteggio richiesto per la riduzione i punti accumulati non saranno utili per le riduzioni degli anni successivi.

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche – premi

In alternativa alle riduzioni di cui al punto a) l'utente può utilizzare i propri punti per ottenere dei premi.

Le modalità per la concessione di tali premi, nonché l'entità dei medesimi saranno stabiliti dal Gestore

Ai fini del raggiungimento del punteggio necessario alla concessione del premio si possono cumulare i punti raccolti per un massimo di due anni.

E' facoltà del gestore stipulare accordi di sponsorizzazione per l'acquisto e/o la distribuzione dei premi.

c) conferimenti presso le stazioni ecologiche – mercatino del baratto

Gli utenti che conferiscono presso la stazione ecologica e che non ritengano di usufruire delle riduzioni sopra indicate possono richiedere di scambiare i rifiuti conferiti con merci presenti nel mercatino del baratto.

A tale scopo sarà attrezzato presso la stazione un apposito spazio per valorizzare alcune merci conferite. Gli utenti, fra gli oggetti e i materiali provenienti dalla raccolta, potranno prelevare quelli di loro interesse a parità di peso con i rifiuti conferiti dall'utente medesimo. Il peso scalato per il ritiro dell'oggetto non sarà considerato ai fini del punteggio necessario per ottenere le riduzioni di cui ai punti precedenti.

Le modalità e i punteggi necessari ad effettuare gli scambi saranno stabiliti dal Gestore.

Nessun onere graverà sul gestore se non quello della consegna dell'oggetto o degli oggetti richiesti. L'utente acquisisce la piena e legittima proprietà degli oggetti ritirati con tutti gli obblighi e i diritti derivanti. Della consegna dell'oggetto sarà compilato apposito documento sottoscritto dall'utente e dal personale del gestore.

Art. 18 – Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze non domestiche⁹

1. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi

Le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi i rifiuti solidi urbani e assimilati in frazioni differenziate, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa

⁹ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

La riduzione sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato a recupero ed alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata, entro il 30 Settembre dell'anno di riferimento, all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale; entro il 20 Gennaio dell'anno successivo la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione: copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, copia del M.U.D. relativo all'anno di riferimento. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

Alle utenze non domestiche, per le quali sia già stata riconosciuta la riduzione massima che conferiscano ulteriori quantitativi di rifiuti differenziati, con le modalità e secondo le quantità minime concordate con il soggetto gestore, potrà essere riconosciuta un'ulteriore riduzione sulla parte variabile della tariffa da parte del Gestore fino ad un massimo di un ulteriore 10% sulla parte variabile.

2. Attivazione o modificazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

Per le utenze che già in regime TARSU beneficiavano della presente riduzione il Comune trasmetterà al gestore l'elenco dei soggetti interessati e la documentazione in suo possesso. Il gestore a sua volta provvederà a richiedere agli stessi eventuali ulteriori informazioni, a stabilire la percentuale di riduzione e a predisporre le relative convenzioni.

3. Conferimento presso le stazioni ecologiche

Il conferimento presso la Stazione ecologica da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle agevolazioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: carta e cartone, materiali ferrosi, vetro, lattine, bottiglie e cassette in plastica; imballaggi in cartone non riducibili in volume e di

dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta, imballaggi in plastica e legno, rifiuti organici.

Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

In assenza di specifici accordi di programma resta inteso che l'attività di trasporto di tali rifiuti sarà regolata dalla normativa vigente.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di recupero dei rifiuti differenziati, e cioè:

- i. la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta a tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi esempio descritto in precedenza per il conferimento terzi);
- ii. la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica per ottenere lo sconto tariffario non dev'essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio Tariffa al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica.

4. Riduzione per utenze con certificazione ambientale

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

La riduzione di cui al comma 1) sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

5. Riduzione per l'attivazione di servizi sperimentali di raccolta differenziata

Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal gestore, e che concordano con il gestore medesimo le modalità di espletamento del servizio e gli obiettivi da raggiungere, viene riconosciuta una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa.

Tale riduzione potrà essere elevata fino al 20% in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione

Le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite all'interno del provvedimento di approvazione del progetto.

La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

6. Riduzione per collaborazione con soggetto gestore all'individuazione, di spazi da dedicare alla raccolta differenziata dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico

Con l'obiettivo di individuare un sempre maggior numero di aree da destinare alle attività di raccolta differenziata destinate all'utenza il soggetto gestore intende premiare quelle utenze non domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali da avviare a recupero.

Lo spazio che ogni utenza non domestica, è in grado di assicurare è legato, alla tipologia di materiale per cui intende dare accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività che mette a disposizione. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

Tale riduzione pertanto è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

8. Norme comuni.

Sono consentite le attività congiunte di avvio a recupero presso terzi e conferimento alla stazione ecologica, per le quali, in ogni caso, la somma delle rispettive riduzioni riconosciute non può superare l'importo della riduzione massima praticabile sulla parte variabile della tariffa del 30%.

Art. 19 – Misura massima di applicazione delle riduzioni. ¹⁰

Le riduzioni disciplinate con gli articoli 16, 17 e 18 non potranno superare il limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno di competenza con la sola eccezione di quelle di cui alla lettera e) del comma 1. dell'art. 16.

Art. 20 – Agevolazioni

1. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio forme di agevolazioni tariffarie:
 - a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 e legge regionale 26.4.1993, n. 28;
 - b) per le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;

¹⁰ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

- c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.
2. Per l'ottenimento delle predette agevolazioni deve essere presentata apposita istanza all'amministrazione comunale, allegando documentazione probatoria.
 3. La concessione delle agevolazioni sarà stabilita dall'amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all'interessato e al soggetto gestore.
 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo hanno effetto:
 - a) per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2);
 - b) per le denunce di variazione, dall'anno successivo.

Art. 21 – Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al gestore del servizio, entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree siti nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.
2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della medesima, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro 60 giorni dalla data dell'evento.
3. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento. Sono cancellati d'ufficio gli utenti che abbiano occupato o detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza.
4. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e dovranno contenere:
 - a) Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - numero degli occupanti dell'abitazione e, se non residenti nel comune, anche i dati identificativi, secondo quanto previsto con il comma 1), lett. a) e b) del precedente art. 11;

- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

b) Per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
 - attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
 6. Per le sole utenze residenti, la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, sarà applicata dal soggetto gestore del servizio sulle base delle risultanze anagrafiche.
 7. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, salvo quanto indicato al comma 6) che precede, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa.
 8. E' facoltà del gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Art. 22 – Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Comune, nonché nel presente regolamento.
2. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
3. L'ammontare annuo della tariffa è riscosso in un massimo di quattro rate.
4. Nei casi in cui debba procedersi al rimborso o al recupero di tariffa dovuta dipenda dalla

variazione nel corso dell'anno di elementi incidenti sull'ammontare della tariffa stessa, ad esclusione dei presupposti di cui all'art. 20, il gestore opera il conguaglio nella rata successiva.

Art. 23 – Rimborsi¹¹

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente ha diritto al rimborso, che dovrà essere disposto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:
 - iii. in caso di cessazione dell'utenza entro 90 giorni dall'invio della fattura a saldo dell'utenza.
 - iv. in caso di utenza attiva nella prima fattura utile a mezzo conguaglio a favore dell'utente.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, nella misura stabilita dalla legge, secondo i principi fissati dall'art. 2033 del Codice Civile, qualora effettuati oltre i termini sopra indicati.
3. Non si dà luogo al rimborso di tariffa quando l'importo da rimborsare, a seguito di cessazione dell'utenza, sia inferiore a €5,00.

Art. 24 – Attività di controllo, accertamento e recupero – Poteri del gestore

1. Il gestore del servizio svolge tutte le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il gestore del servizio può:
 - a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il gestore, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile;
4. Il gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 26 per i periodi cui la violazione si riferisce;

¹¹ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.

5. Il personale incaricato dal soggetto gestore della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
6. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.
7. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto gestore o trasmettere una istanza con le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
8. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il soggetto gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata nel rispetto della vigente legislazione.

Art. 25 – Penali.

1. In caso di omessa denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 100 per cento della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a €100,00.
2. In caso di infedele denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 50 per cento della maggiore tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a €50,00.
3. In caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 21, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50 per cento della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. Se il ritardo è superiore ai 90 gg. ma la denuncia interviene prima degli atti di accertamento del gestore a norma dell'art. 24 la penale è del 50% della tariffa dovuta.¹²
4. Qualora il gestore provveda all'accertamento a norma dell'art. 24 e l'utente provveda, su semplice richiesta del gestore, alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall'art. 21, la penale di cui al comma 1 è ridotta del 20%.
5. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza, il gestore provvede al recupero del credito, applicando, oltre agli interessi moratori, una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30 per cento, oltre le spese degli eventuali solleciti e le spese di notifica dell'atto di riscossione.
6. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 24 comma 2), si applica la penale di € 100,00.

¹² Comma modificato dalla Deliberazione C.C. n. 168 del 28/12/2005, in vigore dal 01/01/2006.

7. In caso di omessa denuncia di cessazione, qualora la stessa sia presentata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine previsto dall'art. 22, sarà applicata una penale di €40,00.¹³

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.
2. Nel primo semestre di applicazione della tariffa, il termine per la presentazione delle denunce originarie o di variazione, ai sensi dell'art. 21 comma 1, è prorogato al 30 giugno 2005.
3. Per l'anno 2005 in fase di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale, in corso d'anno si riserva di apportare gli opportuni aggiustamenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 27 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2005. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al ai sensi al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'attività di accertamento e riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2004, continuano ad essere effettuati anche successivamente, a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.

¹³ Comma introdotto con Deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2008, in vigore dal 01/01/2008.